

Circolare "Fiscal Report" N° 04/2020 del 25 maggio 2020

IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019 – IMPATTO COVID-19 (parte terza)

a cura di **Antonio Sanges**

■ **DECRETO LIQUIDITÀ: "CONTINUITÀ AZIENDALE E BILANCIO D'ESERCIZIO 2019"**

La presente circolare intende "approfondire" l'argomento della "**Continuità aziendale e Bilancio d'esercizio**" riportato nel Decreto Liquidità D. Legge N. 23/2020.

Si osserva che con la Circolare "Fiscal Report" N. 02/2020 dello scorso 11 maggio 2020, abbiamo analizzato le novità derivanti dalla **normativa in tema di redazione del bilancio societario alla data del 31 dicembre 2019, di cui al "Emergenza COVID-19"** (Decreto Cura Italia) D. Legge N. 18/2020 – Legge 27/2020 e (Decreto Liquidità) D. Legge N. 23/2020, mentre con la circolare N. 03/2020 invece abbiamo trattato l'argomento del "**rafforzamento patrimoniale delle PMI**" riportato nel "Decreto Rilancio".

■ **Premessa**

Il **Decreto liquidità N. 23/2020**, neutralizzando gli effetti derivanti dalla crisi economica dovuta al COVID-19, consente di redigere e approvare i bilanci, operando la valutazione delle voci secondo il "**principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività**", tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato, ma riclassificando le voci, prendendo a riferimento la situazione esistente all'ultimo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 08 aprile 2020 (data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto).

Risultano interessati dalle nuove norme: i redattori del bilancio; i revisori legali; gli stakeholder del bilancio.

■ **1) Bilancio d'esercizio: Decreto Liquidità art. 7 comma 1 e 2 D. Legge 23/2020**

In tema di **redazione del bilancio**, il comma 1 e 2 dell'art. 7, del Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) rileva quanto segue:

*"Nella **redazione del bilancio di esercizio in corso ai 31 dicembre 2020**, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n.1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di*

cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente".

"Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati".

➤ **1.1) Bilancio d'esercizio chiuso in data "anteriore al 23 febbraio 2020"**

La Fondazione OFC, con il documento interpretativo n. 6, precisa che **nei bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020** (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019) **e non ancora approvati** a tale data la società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11.

Questo comporta che la "**valutazione prospettica**" della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro (relativo a un periodo di almeno dodici mesi) (par. 22, OIC 11), debba essere effettuata con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2019 e alle previsioni che a tale data potevano essere fatte.

Non è possibile attivare la deroga se invece alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) non sussisteva la continuità aziendale.

Ciò può avvenire se dalla valutazione prospettica emergeva una situazione per cui non vi erano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività (par. 23, OIC 11) oppure quanto, a norma dell'art. 2485 c.c., fosse stata accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 cc, (par. 24, OIC 11).

➤ **1.2) Bilancio d'esercizio chiuso in data "successiva al 23 febbraio 2020" e "prima del 31 dicembre 2020"**

Nei **bilanci d'esercizio chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020, e prima del 31 dicembre 2020** (ad esempio al 30 giugno 2020) e nei **bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020** (ad esempio al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021), la società può invece avvalersi della **deroga** se nell'ultimo bilancio approvato la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività.

In questo caso pertanto, la deroga opera solo se i bilanci redatti con riferimento, ad esempio, al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019 o al 30 giugno 2020, rispettavano il principio della continuità aziendale. **Non è invece possibile usufruire della deroga** se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato "assenza della continuità aziendale", salvo che, ricorrendone i presupposti, nel predisporre tale bilancio la società si sia avvalsa della facoltà di deroga prevista dall'art. 7, DI n. 23/2020.

■ 2) Continuità aziendale

➤ 2.1) Continuità aziendale → art. 2086 comma 2, c.c.

Il nuovo "**codice della crisi di impresa**" (D. Lgs. N. 14/2019), con l'introduzione dell'articolo 2086, comma 2, cod. civ., ha introdotto l'obbligo per tutti gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi di impresa e il recupero della continuità aziendale.

L'organo amministrativo delle società, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa e dalla presenza dell'organo di controllo o di revisione nominato ai sensi del nuovo articolo 2477, comma 2, lettera c) cod. civ., dovrà adeguare in breve tempo l'assetto organizzativo amministrativo e contabile dell'impresa, e renderlo idoneo al monitoraggio dell'equilibrio economico e finanziario e alla salvaguardia della continuità aziendale.

➤ 2.2) Continuità aziendale → art. 2423 – bis – comma 1 c.c.

La valutazione delle voci di bilancio, deve essere fatta, nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito (art. 2423-bis, comma 1, n. 1). In particolare, in fase di preparazione del bilancio, gli amministratori devono effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Se dalla valutazione prospettica, emergono significative incertezze in merito a tale capacità, l'organo di governo dovrà darne evidenza in nota integrativa fornendo adeguate e chiare informazioni relativamente:

- ai fattori di rischio;
- alle assunzioni effettuate;
- alle incertezze identificate;
- ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

➤ 2.3) Continuità aziendale → Procedure OIC 11

La nozione di "**continuità aziendale**" è contenuta nell'**OIC11** il quale dispone che:

"Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del

bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale".

■ 3) Principio di Revisione ISA 570: → "Mancanza del presupposto di continuazione dell'attività"

Per una puntuale valutazione del presupposto della "continuità aziendale" è d'obbligo riferirsi al "Principio di Revisione ISA 570".

Tale principio introduce una serie di indicatori che devono essere presi in esame dal "revisore":

- **indicatori finanziari:** situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo, indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori, bilanci storici o prospettici che mostrano *cash flow* negativi ed incapacità di saldare i debiti alla scadenza, incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti (*covenants*);
- **indicatori gestionali:** perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli, la perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- **altri indicatori:** come le fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2447 del Codice civile (riduzione per perdite del Capitale sociale di oltre un terzo o al di sotto dei limiti legali, contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare, modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa).

■ 4) Principio di revisione ISA → Continuità aziendale: "valutazione del revisore"

Il **principio di revisione ISA 570**, sottolinea che nel valutare l'adeguatezza dell'informativa resa dagli amministratori in bilancio, il revisore considera se le informazioni fornite richiamano in modo esplicito l'attenzione del lettore, sulla possibilità che l'impresa non sia in grado di continuare a realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale corso della sua attività.

Gli elementi che il revisore potrà riscontrare nella "valutazione del presupposto della "continuità aziendale" risultano rappresentate come segue:

➤ 4.1 Elementi "sufficienti"

→ "**non esistono dubbi**" sulla continuità aziendale, le eventuali incertezze rilevate dagli amministratori non risultano essere significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale,

perciò il giudizio sul bilancio sarà positivo;

→ **“esistono dubbi”** sulla continuità aziendale ma il presupposto è appropriato anche in presenza di una incertezza significativa. In questo caso il revisore deve valutare se l'informativa di bilancio è appropriata e se descrive adeguatamente i principali eventi e circostanze che fanno sorgere dubbi sulla continuità aziendale e se evidenzia chiaramente che esiste una incertezza significativa:

→ **“informativa adeguata”**, il revisore esprime un giudizio senza rilievi ma con richiamo d'informativa, cioè deve inserire nella propria relazione un paragrafo d'enfasi dopo il giudizio sul bilancio, per richiamare l'attenzione del lettore sull'informativa stessa;

→ **“informativa non è adeguata”** il revisore esprime un giudizio con rilievi o un giudizio negativo nel caso in cui gli effetti derivanti dalla inadeguatezza dell'informativa siano così rilevanti da rendere inattendibile il bilancio.

➤ **4.2 Elementi “significativi ed incertezze”**

Quando il presupposto della continuità aziendale è soggetto a “molteplici significative incertezze”, il revisore può anche concludere, in casi estremi, di non essere in grado di esprimere un giudizio sul bilancio nel suo complesso, in considerazione delle interazioni e del possibile effetto cumulato delle incertezze, anche qualora il revisore abbia ottenuto sufficienti ed appropriate evidenze di revisione sulle asserzioni relative alle singole incertezze.

➤ **4.3 Elementi con “presupposti inappropriati”**

Quando esistono dubbi tali sulla continuità aziendale per cui il presupposto è inappropriato:

- Se il bilancio è stato predisposto presupponendo la continuità, in questo caso il giudizio del revisore sarà negativo;
- Se il bilancio è stato predisposto con criteri alternativi (es.: liquidazione) viene fornita adeguata informativa, il revisore esprime un giudizio senza rilievi ma con richiamo d'informativa; non viene fornita adeguata informativa, il revisore esprime un giudizio con rilievi o un giudizio negativo nel caso in cui gli effetti derivanti dalla inadeguatezza dell'informativa siano così rilevanti da rendere inattendibile il bilancio.